

ORDINANZA N. 84/25.05.2009

OGGETTO: MISURE DI LOTTA PER IL CONTENIMENTO DELLA ZANZARA TIGRE

IL SINDACO

- Vista la nota del Dipartimento di Prevenzione Medico - Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL Milano 2 di Melegnano del 15.05.09 n° 33562 e qui pervenuta in data 20 maggio 2009, Prot. Gen. n. 14160, in cui vengono indicate le disposizioni per il trattamento della zanzara tigre;
- Considerato in particolare che nella succitata nota dell'ASL si rileva che:
 - La Regione Lombardia ha presentato la bozza di protocollo operativo per la lotta di contenimento delle zanzare tigre e per le azioni di prevenzione dei focolai delle malattie trasmesse riferite al punto 5 della nota regionale prot. H1.2009.0003213 del 29.01.2009;
 - con circolare n.° 12/SAN/2009 del 14/05/09 la Regione Lombardia ha comunicato le indicazioni sulle modalità di intervento nel caso in cui si presentino casi accertati o sospetti, di focolai di Chikungunya;
- Ritenuto pertanto, vista la potenziale pericolosità ed aggressività di questo insetto verso la popolazione e a integrazione degli usuali interventi annualmente effettuati dall'Amministrazione Comunale tramite una ditta specializzata nel settore ed appositamente incaricata, di mettere in atto ulteriori misure di lotta per il contenimento delle zanzare in genere, e in particolare della zanzara tigre, sul territorio comunale, come espressamente indicato nella succitata nota dell'ASL MI 2 di Melegnano;
- Visto L'Art. 50 del Decreto Legislativo 267/00;

O R D I N A

Alla cittadinanza:

- nei mesi primaverili ed estivi:
 - Non abbandonare oggetti e/o contenitori (bottiglie, barattoli, lattine ...) che possano raccogliere o trattenere l'acqua piovana;
 - Procedere al regolare svuotamento di oggetti, contenitori situate nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi...);
 - Coprire i contenitori inamovibili (vasche, bidoni, fusti per l'irrigazione..) con teli plastici o reti zanzariere
 - Mettere nei vasi portafiori dei cimiteri e in generale in tutti i sottovasi situati all'aperto dei fili di rame che risultano tossici per le larve delle zanzare
 - Pulire e trattare con prodotti larvicidi dal 1° maggio al 30 ottobre ad intervalli di circa 10 - 20 giorni, a seconda delle condizioni meteorologiche, i tombini presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili...)
- Nei mesi invernali
 - Svuotare e pulire accuratamente e regolarmente contenitori o recipienti posti all'esterno ed utilizzati per qualsiasi uso (raccolta di acqua piovana ecc.), allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti delle zanzare;

Eeguire due interventi adulticidi a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro contro le eventuali femmine svernanti utilizzando le comuni bombolette spray normalmente presenti in commercio nei seguenti luoghi:

- Cantine e solai
- Locale caldaia
- Locali pompe sollevamento
- Vasche settiche
- Camere di ispezione rete fognaria

Alle ditte/officine che effettuano detenzione, anche temporaneamente di copertoni, alle aziende agricole e/o zootecniche:

Conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte, o in alternativa accatastarli all'aperto e coprirli con teli plastici fissi al fine di impedire che gli stessi possano raccogliere l'acqua piovana;

Nel caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, eseguire dal 1° dal 1° maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti adulticidi (ogni 10 - 20 giorni a seconda delle condizioni meteorologiche) comunicando con 48 ore di anticipo, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL MI 2 di Melegnano la data e l'ora dell'intervento;

Alle ditte che effettuano attività di rottamazione o demolizione auto:

Eeguire dal 1° maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti adulticidi (ogni 20-30 giorni a seconda delle condizioni meteorologiche) comunicando con 48 ore di anticipo, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL MI 2 di Melegnano la data e l'ora dell'intervento;

- Di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza a:
 - ASL Milano Due - Dipartimento di Prevenzione Medico, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, via 8 Giugno, 69 - Melegnano (MI);
 - Comando Polizia Locale di Melegnano, via Zuavi n. 70 - Melegnano (MI).

A V V E R T E

Che chiunque violi la presente sarà punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 a un massimo di 500 Euro, secondo la procedura prevista dalla Legge . 689/1981;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti il T.A.R. Lombardia e al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini perentori di 60 e 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto;

Il corpo di Polizia Locale è incaricata di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza

Melegnano, 25 maggio 2009

IL SINDACO
Avv. Vito Bellomo